



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 20

Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali

Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

Versione in vigore dal 27 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee
Estremi	Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Capo	IV — Attività subacquee e iperbariche
Sezione	II — Operatori subacquei e iperbarici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-attivita-subacquee/art-20-registro-degli-operatori-subacquei-e-iperbarici-professionali>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it